



ACCORDO QUADRO

TRA

la REGIONE PUGLIA, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.31, C.F.: 80017210727, in persona del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia (di seguito indicata come “Regione” o, indistintamente, come “Parte”);

E

* * * * *

AGENZIA per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina S.c. a. r. l. (Agenzia) – Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese / Ofantino -, con sede legale in Barletta (Italia), presso Castello Svevo, sede operativa in Via Guglielmo Marconi n.39 C.F e P.I. 05215080721, rappresentata, come previsto dallo statuto sociale, dal Legale rappresentante, Michele Patruno (di seguito indicato come “Agenzia” o, indistintamente, come “Parte”);

VISTO l’art.11 dello Statuto della Regione Puglia secondo il quale la Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell’economia pugliese attraverso interventi che tendono a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale;

VISTE

la Legge Regionale di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 n. 67 del 28 dicembre 2018, pubblicata sul BURP n. 165 del 31 dicembre 2018, all’art.74;

la Legge Regionale n.56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” pubblicata sul BURP N.152 del 30/12/2019;

CONSIDERATO che l’Agenzia assume la forma giuridica di Società Consortile a Responsabilità Limitata, partecipata al 100% da Enti Pubblici, con lo scopo sociale di “promuovere lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio Nord-barese Ofantino, consolidando le esperienze maturate nel processo di programmazione ed attuazione del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord-Barese Ofantino, operando a supporto delle politiche e dei programmi delle Amministrazioni socie nella direzione del sostegno ai processi di crescita civile, sociale ed economica del territorio;

RILEVATA la convergenza tra quanto previsto nello Statuto della Regione Puglia al succitato art. 11 e quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dell’Agenzia, con particolare riferimento al sostegno ed alla promozione dello sviluppo ed alla creazione di attività economiche volte a creare nuova occupazione;

RILEVATO che l’utilità strategica del Patto si sostanzia in attività a favore degli Enti soci dell’Agenzia e attività a supporto della Regione in favore del territorio di area vasta della provincia Barletta Andria Trani e territori limitrofi;

CONSIDERATO che l’Agenzia è da molti anni il motore principale dello sviluppo territoriale della BAT, sperimentando a livello locale la nuova strategia europea per l’occupazione;

CONSIDERATO che la crescente richiesta di questa tipologia di attività da parte degli Enti Soci, ha evidenziato come i servizi offerti dall’Agenzia trovino risposta in esigenze concrete del territorio e che, opportunamente potenziati e differenziati in alcuni settori strategici, potrebbero garantire agli Enti consorziati un notevole valore aggiunto in termini di qualità del servizio e contenimento dei costi;

EVIDENZIATO, a tal proposito, che i servizi erogabili destinati agli Enti Soci dell’Agenzia possono essere declinati secondo tre assi strategici: assistenza amministrativa; assistenza tecnica e attività di scouting; valutazioni ex-ante;

RAVVISATO l’interesse della Regione Puglia a promuovere le attività di progettazione per lo sviluppo, in virtù dell’esperienza della struttura nella partecipazione a percorsi di progettazione complessa nazionale e comunitaria e degli ampi partenariati già consolidati in anni di attività;

RILEVATO, altresì, il reciproco interesse ad accrescere e rafforzare le politiche regionali sui territori con maggior efficacia ed efficienza, anche attraverso il reperimento di finanziamenti nazionali e comunitari in un’ottica di sviluppo del contesto territoriale;

INDIVIDUATO nell’Accordo Quadro lo strumento negoziale tra le parti per l’instaurazione di una forma stabile di collaborazione per realizzare programmi di interesse comune e regolamentare eventuali future attività da svolgere congiuntamente.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – L’Agenzia si impegna a svolgere le seguenti attività in favore delle Amministrazioni consorziate:

Asse 1 – Assistenza amministrativa

Predisposizione di bandi e atti di gara, supporto agli uffici legali, implementazione delle piattaforme di rendicontazione (data entry-BDAP- banca dati amministrazioni pubbliche-monitoraggio OO.PP, MIRWEB, ecc); servizio SUAP Intercomunale, gestione e archiviazione della documentazione contabile ricerche di mercato, analisi del prezzo.

Asse 2 - Assistenza Tecnica, attività Scouting

Supporto e affiancamento alla progettazione valere sui Fondi Regionali, Nazionali, Europei diretti e indiretti, progettazione partecipata, attuazione e gestione di programmi complessi affidati dai Comuni soci o da altri soggetti territoriali, progettazione, gestione e attuazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), promozione di iniziative di co-progettazione per l’integrazione tra i diversi livelli di pianificazione territoriale ambientale, culturale, turistica e sociale.

Asse 3 – Valutazioni ex-ante

Realizzazione di studi e indagini finalizzati alla costruzione di valutazioni ex-ante secondo le migliori prassi Eurounitarie, per la realizzazione e l’ottimizzazione di interventi in campo ambientale ed energetico, culturale, turistico, sociale.

Ciascuna Amministrazione beneficiaria potrà chiedere l’esecuzione delle attività riconducibili agli assi 1,2,3, sulla base di specifici piani di attività da concordare preventivamente con l’Agenzia e comunque nei limiti della dotazione di cui al successivo art. 3.

Art. 2 – La durata del presente Accordo è di 3 anni fino al 2023.

Art. 3 - Per l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, la Regione si impegna a mettere a disposizione l’importo di € 50.000,00 per il 2021, che trova copertura nell’atto n.1257/2020 del dirigente della sezione Promozione del lavoro ed una somma di pari importo per gli anni successivi, fino al termine di validità del presente Accordo.

Art. 4 - Per il personale della Società impegnato in attività disciplinate dalla presente convenzione, ai fini delle previsioni di spesa e delle rendicontazioni periodiche si adottano i costi unitari di seguito riportati,

distinti per tipologia di affidamento. Relativamente all'inquadramento del personale, il riferimento è ai livelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto servizi/terziario, per un numero medio di 8 (otto) ore giornaliere.

PROFILO PROFESSIONALE	COSTO UNITARIO ORARIO (omnicomprensivo)	COSTO UNITARIO GIORNALIERO (omnicomprensivo)
Profilo A Coordinatore	€ 35,00=	€ 280,00=
Profilo B Senior	€ 30,00=	€ 240,00=
Profilo C Junior	€ 26,00=	€ 208,00=

Alle suddette tariffe, le parti concordano di riconoscere una maggiorazione del 15% a titolo di rimborso per spese generali di amministrazione e gestione dell'Agenzia.

Art.5 – Per la rendicontazione del personale l'Agenzia si impegna ad utilizzare i costi unitari per profilo professionale, da quantificare sulla base delle giornate effettivamente lavorate, come desumibili da specifici timesheet interni, approvati dalle Amministrazioni beneficiarie.

Art.6 – Le parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 7 – Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dalle Parti, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico di chi vi provvede, secondo la rispettiva disciplina.

Barletta, li _____

Per l'Agenzia

Bari, li _____

Per la Regione Puglia